



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 32 del 30-07-2026

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica

O G G E T T O

PROVVEDIMENTI EX ART. 31, C. 5, D.P.R. 380/2001 RELATIVI A IMMOBILE ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE. DICHIARAZIONE DI ESISTENZA DI PREVALENTI INTERESSI PUBBLICI AL MANTENIMENTO DEL BENE E INDIRIZZO ALL'ALIENAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA.

L'anno **duemilaventisei** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **18:07**, nella Residenza Comunale per determinazione del Presidente si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto:

Grosso Claudio	Presente
Gasparini Cristina	Presente
MORETTO GIULIA	Presente
BORGA STEFANIA	Assente
BAGGIO MATTEO	Presente
Mazzon Celestino	Presente
Toniolo Mirco	Presente
Marcassa Mauro	Presente
CEOLIN PIERGIORGIO	Presente
PAGNIN CATERINA	Assente
GIOMO RAFFAELA	Assente
SAVERINO GIUSEPPE	Presente
Baldoni Cristina	Assente

Assiste alla seduta Callegari Ennio nella sua qualità di Segretario Generale. Marcassa Mauro nella sua qualità di CONSIGLIERE, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

BAGGIO MATTEO

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

Esce la Consigliera Giomo, presenti n. 9.

Presidente MARCASSA. *Passiamo al punto 9. La parola all'architetto Barbieri. Prego.*

Gianmaria BARBIERI, dirigente comunale. *Il contenuto del provvedimento è puntualmente recitato in oggetto, quindi la proposta di deliberazione riguarda le determinazioni che il Consiglio comunale è chiamato ad adottare in attuazione dell'articolo 31, comma 5, del Testo unico dell'edilizia, relativamente a un immobile acquisito al patrimonio comunale a conclusione di un procedimento sanzionatorio in materia edilizia per inottemperanza a ordinanza di demolizione e rimessione in pristino di manufatti realizzati in assenza del necessario titolo abilitativo.*

Come avete visto nel testo della delibera, gli uffici comunali hanno emesso il provvedimento di accertamento di non temperanza che comporta automaticamente l'acquisizione al patrimonio comunale degli immobili realizzati in assenza di titolo abilitativo e delle relative aree di pertinenza. Nello specifico, stiamo parlando di un compendio areale, che vedete indicato in rosso nella planimetria, di 212 metri quadri, all'interno del quale oggetto, quindi gli abusi che sussistevano in quest'area erano costituiti da dei manufatti prefabbricati di un piano fuori terra ad uso uffici e servizi igienici. Successivamente all'accertamento di inottemperanza è stata eseguita l'operazione di immissione del possesso, nell'ambito della quale si è potuto accertare che i manufatti abusivi erano già stati rimossi volontariamente dal privato proprietario. A seguito di immissione è stato disposto il frazionamento catastale e adesso è in fase di trascrizione il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale.

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal comma 5 dell'articolo 31 che abbiamo richiamato prima, la norma fa riferimento all'acquisizione di un immobile abusivo per mancata demolizione, quindi presuppone che nell'area siano ancora presenti gli abusi da rimuovere e quindi dà indicazioni in merito alle scelte che possono essere adottate in termini di valutazione e sussistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento di questi manufatti, oppure alla loro demolizione d'ufficio, con spese a carico dell'autore degli abusi, o ancora la dismissione dell'immobile con demolizione degli abusi a carico dell'acquirente. Procedura quest'ultima alla quale non può partecipare il soggetto autore degli abusi, che presuppone la valutazione del bene da mettere in cessione da parte dell'Agenzia del territorio con decurtazione del valore della demolizione degli immobili.

A fronte di questo riferimento normativo, come si è detto, noi ci troviamo di fronte a un immobile acquisito all'interno del quale gli abusi sono già stati rimossi, quindi l'immobile è oggi ripristinato e libero da costruzioni fruibili in piena sicurezza. L'area così acquisita, di fatto è acquisita a titolo di patrimonio disponibile del Comune in regime di diritto privato e, conseguentemente, è concedibile in uso a terzi tramite contratti di diritto privato o anche alienabile con le procedure previste dal vigente regolamento comunale per la gestione e l'alienazione del patrimonio.

In questo contesto, all'inizio del mese di luglio è pervenuta agli atti del Comune una formale richiesta, manifestazione di interesse all'acquisizione di questa porzione di terreno da parte di una società terza rispetto agli autori degli immobili, con la quale viene proposta l'acquisizione in permuta con terreno di uguale superficie/valore, individuato nella parte opposta, nell'area dell'ex Consorzio agrario di Portegrandi, all'interno del quale il Comune, come diceva prima il Sindaco, ha in corso il progetto di riqualificazione e rinaturalizzazione dell'ex Consorzio agrario, quindi con la possibilità di avere in quel contesto una maggior superficie da dedicare allo sviluppo del parco. Quindi, da questo punto di vista, ha ritenuto l'amministrazione di interesse come modalità di valorizzazione a parità di valore economico ovviamente del bene.

L'eventuale condivisione di questa proposta di manifestazione di interesse presuppone comunque che il bene venga preliminarmente iscritto nel piano comunale di valorizzazione del patrimonio e all'interno di questo inserito nell'elenco annuale dei beni da valorizzare. Per questo motivo gli uffici hanno predisposto l'aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, inserendolo nell'elenco annuale con indicazione di alienazione con procedura diretta.

Prima ho dimenticato di precisarvi, ho richiamato il regolamento comunale di gestione e valorizzazione del patrimonio, regolamento che per immobili inferiori a 50.000 euro di valore ammette la possibilità di procedere all'alienazione con procedura diretta, nel rispetto dei requisiti di pubblicità e trasparenza delle procedure stesse.

Abbiamo quindi predisposto l'aggiornamento del piano delle alienazioni, inserendolo nell'elenco annuale con procedura diretta, basata su una stima sommaria, eseguita d'ufficio ai soli fini dell'inserimento del bene nel piano di valorizzazione, che totalizza 12.580 euro, se non ricordo male, 12.558 euro, quindi circa 60 euro a quadro di superficie, che nel caso di perfezionamento della procedura, è soggetto a verifica e a rideterminazione da parte dell'Agenzia del territorio. Quindi il valore definitivo è quello che risulterà dall'agenzia.

A fronte di questi ragionamenti, l'amministrazione ha ritenuto condivisibile il percorso sin qui descritto e quindi si propone al Consiglio comunale di approvare l'aggiornamento, di dare atto che relativamente agli adempimenti previsti dall'articolo 31, comma 5, del DPR n. 380 gli immobili abusivi sono già stati integralmente rimossi, quindi da quel punto di vista non ci sono valutazioni diverse da adottare, quindi non ricorrono le fattispecie previste e il bene, come abbiamo detto prima, può essere utilizzato in piena sicurezza ed è iscritto al patrimonio disponibile del Comune.

Dopodiché viene proposta l'approvazione dell'aggiornamento del piano delle alienazioni per la valorizzazione di questo immobile con procedura diretta, in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale per la gestione del patrimonio, nel rispetto di quelle garanzie dei principi di trasparenza e correttezza che prevedono che nel caso, come in questo caso, è intervenuta già acquisizione di una manifestazione di interesse, di esperimento di una fase di evidenza pubblica al fine di verificare se sussistano altri soggetti interessati all'acquisto. Questo è tutto.

Presidente MARCASSA. Grazie, architetto. Apriamo la discussione. Interventi?

Consigliere SAVERINO. Vorrei chiedere solo una precisazione, una valutazione. Mi sembra di capire che è proprio all'ingresso dell'attività, il soggetto che adesso va a comprare, adesso in caso, non proprio l'ingresso e rovina eventualmente l'accesso all'attività, eventualmente non si poteva anche pensare di consentire una servitù di passaggio, per evitare eventuali ostruzionismi? Adesso sto parlando, sto facendo delle supposizioni, non è che sto dicendo... e magari il Comune poteva incassare, non so, una specie di passaggio, facendo una convenzione, tipo prima che parlavamo della Conca.

Gianmaria BARBIERI, dirigente comunale. L'osservazione è corretta...

Consigliere SAVERINO. Sicuramente è stata valutata, non sto dicendo che non è stata valutata.

Gianmaria BARBIERI, dirigente comunale. L'osservazione è corretta, ma è già stata recepita dagli uffici in sede di immissione al possesso. È stata lasciata libera un'area soggetta a servitù di passaggio, a pagamento canone. Chi acquisterà, acquisterà un'area che serve un fondo intercluso, quindi necessariamente deve garantire la servitù di passaggio.

Consigliere SAVERINO. Grazie mille.

Presidente MARCASSA. *Se non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto.*

Consigliere SAVERINO. *La mia dichiarazione sarà favorevole. Vale anche come esempio, che chi non ottempera da troppo tempo alla normativa, è giusto che ci sia la sanzione. Mi sembra che sia passato non so quanti anni, ma sicuramente dieci/quindici anni.*

Presidente MARCASSA. *Mettiamo ai voti il punto 9, per alzata di mano.*

Dopodichè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati i seguenti atti di programmazione dell'Ente:

- Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30.12.2025, recante *"Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 ai sensi dell'art. 151 e dell'art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000"*, con la quale veniva approvata la Nota di Aggiornamento al DUP per gli esercizi 2026-2028;
- Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 30.12.2025, recante *"Bilancio di previsione 2026-2028. Approvazione schemi ed allegati ai sensi dell'art. 162 del D.lgs. 267/2000"*, con la quale venivano approvati il bilancio di previsione 2026 e bilancio triennale 2026-2028;
- Delibere della Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2026 recante *"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (PEG) 2026-2028"* e n. 7 del 29.01.2026 recante *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 (PIAO) provvisorio - approvazione della sottosezione di programmazione - rischi corruttivi e trasparenza"*, con le quali sono stati assegnati ai Responsabili di Area, le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento degli obiettivi previsti dal DUP approvato;

Premesso che:

- con ordinanze del Responsabile Area Tecnica n. 4-6/2009 (notificata il 12.02.2009) e n. 3/2015 (prot. n. 1183, notificata l'11.02.2015) veniva ordinato ai soggetti interessati, la demolizione di opere realizzate in assenza/difformità dai titoli abilitativi ed autorizzazione paesaggistica consistite in porzioni di capannone, manufatti prefabbricati in legno ad uso uffici/spogliatoi e container ad uso uffici e servizi sanitari insistenti sui terreni di proprietà degli stessi siti in località Portegrandi, e catastalmente identificati al Fg. 12;
- a seguito di sopralluogo eseguito in data 07.04.2025 (verbale prot. 5420 del 10.04.2025), è stata constatata l'inottemperanza alle citate ordinanze relativamente ai manufatti prefabbricati in legno ad uso uffici/spogliatoi e container ad uso uffici, formalizzata con relazione istruttoria e accertamento del 05.05.2025 (prot. n. 6425);
- con provvedimento prot. n. 7836 del 29.05.2025, debitamente notificato e in corso di trascrizione presso i Registri Immobiliari, l'Amministrazione ha accertato l'inottemperanza alle richiamate ordinanze e la conseguente acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale dell'area di sedime e pertinenza, censita al Catasto Fabbricati al Foglio 12, Particella 381, Sub. 3, per una superficie complessiva di Mq 212,28 (come da verbale di consistenza prot. n. 7715 del 27.05.2025);
- in data 18.06.2026, in sede di materiale immissione nel possesso dell'area da parte dei funzionari comunali (verbale prot. n. 8871 del 16.06.2026), si è accertato che l'area si presentava completamente "sgombera e libera", in quanto i manufatti abusivi erano stati nel frattempo autonomamente rimossi dal responsabile degli abusi stessi;

Richiamato l'art. 31 *“Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”*, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., laddove dispone:

- al comma 3: “Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune”;
- al comma 5: “L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell'acquirente delle opere abusive. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dall'agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.”;

Considerato che:

- le opere e manufatti abusivi originari risultano oggi integralmente rimossi ed il terreno, ripristinato ed esente da costruzioni, può essere utilizzato in piena sicurezza;
- l'area così acquisita è ascrivibile al patrimonio disponibile dell'Ente posseduto dal Comune in regime di diritto privato e, conseguentemente, concedibile in uso a terzi tramite contratti di diritto privato e anche alienabile, con le procedure previste dal vigente Regolamento comunale per la gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare;
- in data 06.07.2026 al n. 10051 di prot. gen. è pervenuta una formale manifestazione di interesse, all'acquisto dell'immobile in argomento offrendo in permuta un'area di pari estensione e valore economico, ubicata nel compendio di proprietà della proponente in adiacenza ai terreni di proprietà comunale interessati dall'intervento di riqualificazione dell'ex consorzio agrario di Portegrandi;
- la manifestazione di interesse è stata avanzata da soggetto terzo, del tutto estraneo all'illecito edilizio commesso e, come tale, ammissibile ad una eventuale procedura di alienazione del bene secondo quanto a tal fine disposto dal sopra richiamato art. 31, c.5, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- l'alienazione del bene ne consente la valorizzazione economica da destinare a finalità pubbliche e, nel contempo, garantisce la riqualificazione e il monitoraggio dell'immobile, reinserendolo nel circuito economico legale;
- parimenti la proposta di acquisto in permuta con il terreno adiacente la proprietà comunale interessata dall'intervento di riqualificazione dell'ex consorzio agrario di Portegrandi, rappresenta una forma di valorizzazione economica condivisibile in quanto funzionale ad un migliore assetto del realizzando intervento di riqualificazione della proprietà comunale stessa;
- la valorizzazione mediante alienazione o permuta dell'immobile acquisito, deve essere preliminarmente autorizzata mediante inserimento nel *"Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2026-2028"*, approvato quale allegato al Documento Unico di Programmazione (DUP) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.12.2025, classificando il cespite nell'ambito del patrimonio disponibile dell'Ente;

Quanto sopra premesso,

Visto Il vigente "*Regolamento comunale per la gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare*" approvato con deliberazione consiliare n. 5/2025 in conformità all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che nel regolamentare le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare comunale, all'art. 15, prevede il ricorso alla trattativa diretta e alla permuta per immobili di valore inferiore ad Euro 50.000,00.=, stabilendo contestualmente, al comma 5, che la trattativa sia comunque condotta garantendo la massima trasparenza, mettendo al corrente tutti i potenziali interessati mediante idonee forme di pubblicità o di informazione;

Visto il tipo di frazionamento n. VE0152687 del 09.07.2026 a seguito del quale il bene in argomento risulta ora catastalmente identificato al Catasto Terreni, Comune censuario di Quarto d'Altino, Fg. 12, particella n. 472, di 212,00 mq di superficie;

Vista la documentazione di seguito elencata, predisposta dall'Area Tecnica ai fini dell'inserimento dell'immobile in argomento nel "*Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2026-2028*", dalla quale si evince che al bene stesso è attribuito un valore di stima sommario pari ad Euro 12.558,00.=:

- "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2024-2026. AGGIORNAMENTO 01/ 2026" (**Allegato 1**);
- Relazione di stima sommaria (**Allegato 2**);

Fatto constare che, trattandosi di un bene acquisito al patrimonio disponibile dell'Ente in applicazione dell'art. 31, c.3, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., Il valore venale dello stesso, è determinato dall'agenzia del territorio;

Ritenuto di poter procedere nel merito:

- prendendo atto, per le finalità di cui all'art. 31, c.5, D.P.R. 380/2001 e s.m.i., che i manufatti abusivi acquisiti sono già stati demoliti a cura e spese dell'autore degli abusi stessi e che, l'area così acquisita è ascrivibile al patrimonio disponibile dell'Ente posseduto dal Comune in regime di diritto privato e, conseguentemente, concedibile in uso a terzi tramite contratti di diritto privato e anche alienabile, con le procedure previste dal vigente Regolamento comunale per la gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare;
- disponendo l'inserimento del bene così acquisito nel programma valorizzazioni 2026 del "*Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2026-2028*", prevedendone la valorizzazione mediante alienazione con procedura di trattativa diretta ex art. 15 del vigente "*Regolamento comunale per la gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare*", da esperirsi previo avviso pubblico esplorativo a garanzia dei principi di trasparenza e concorrenza, sulla base del valore stimato di Euro 12.558,00.= salva diversa determinazione da parte dell'Agenzia del Territorio;

Visti:

- Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento all'art. 31;
- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di riordino e dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali e redazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ed in particolare gli artt. 42 (competenze del Consiglio) e 107 (funzioni dei dirigenti/responsabili);
- La Legge Regionale del Veneto n. 61/1985 e la Legge Regionale n. 11/2004;
- Il vigente Regolamento Comunale per la Gestione e l'Alienazione del Patrimonio Immobiliare;

Acquisiti i pareri previsti dagli artt.147 bis, comma 1 e 49, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con votazione all'unanimità dei presenti favorevole, espressa in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dare atto che:

- Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;
 - per effetto del provvedimento del Responsabile Area Tecnica prot. n. 7836 del 29.05.2025, l'immobile catastalmente identificato al Fg. 12, Particella n. 472, di 212,00 mq di superficie è stato acquisito al patrimonio disponibile dell'Ente ex art. 31, c.3, del D.P.R. 380/2001;
 - non ricorre la fattispecie di cui all'art. 31, c.5, D.P.R. 380/2001 e s.m.i., primo periodo né la necessità di valutare possibili contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, in quanto i manufatti abusivi originari risultano oggi integralmente rimossi a cura e spese dell'autore degli abusi ed il terreno, ripristinato ed esente da costruzioni, può essere utilizzato in piena sicurezza;
2. **Di approvare il documento** "PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI TRIENNIO 2024-2026. AGGIORNAMENTO 01/ 2026" (**Allegato 1**), con il quale l'immobile acquisito viene inserito nel programma alienazioni 2026, con valore stimato e provvisorio di Euro 12.558,00.= in attesa della diversa determinazione da parte dell'Agenzia del Territorio;
 3. **Di individuare** quale modalità di valorizzazione del cespite, condizionatamente alla conferma del valore del terreno al di sotto di € 50.000,00, la sua alienazione mediante trattativa diretta con il soggetto portatore della manifestazione di interesse prot. 10051 in data 06.07.2026, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b), c) e f) del vigente Regolamento Comunale per la Gestione e l'Alienazione del Patrimonio Immobiliare, previo avviso pubblico esplorativo a garanzia dei principi di trasparenza e concorrenza;
 4. **Di demandare** al responsabile dell'Area Tecnica, l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti, inclusa l'acquisizione della perizia definitiva di stima da parte dell'Agenzia del Territorio, la pubblicazione di un apposito avviso pubblico esplorativo per almeno 15 giorni all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 15, comma 5 del Regolamento, dopo aver ricevuto la determinazione del valore del cespite da parte di Agenzia Entrate.

Infine, ai sensi dell'art.134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, la presente deliberazione, con separata votazione effettuata in modo palese per alzata di mano, viene dichiarata all'unanimità dei presenti immediatamente eseguibile.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 comma 1 T.U n. 267 del 18/08/2000)

Favorevole

Quarto d' Altino, 24-07-2026.

Il Responsabile del servizio
F.to BARBIERI GIANMARIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 comma 1 T.U n. 267 del 18/08/2000)

Favorevole

Quarto d' Altino, 24-07-2026.

Il Responsabile del servizio
F.to GASPARELLO FABIO

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Marcassa Mauro

Il Segretario Generale
F.to Callegari Ennio

Relazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.267/2000, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio on line, n. _____ Reg.Publ., per quindici giorni consecutivi.

Il _____

Il funzionario delegato
F.to Favaron Mauro

Copia conforme all'originale, in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Li, _____

Il funzionario delegato

Certificato di esecutività

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line, per cui, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma, art. 134 T.U. 267/2000.

Li, _____

Il funzionario delegato
F.to Favaron Mauro